



Comune di Alfonsine
Provincia di Ravenna
Settore Servizi alla Popolazione

**FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ANNO 2005**

BANDO PUBBLICO PER IDENTIFICAZIONE BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
(L. 431/98, L.R.24/01, D.lgs 286/98 e successive modificazioni ed integrazione, deliberazione di
G.R n. 269 del 14/02/2005, Determinazione comunale n. 73 del 04/03/2005)

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

1) BENEFICIARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- A) Cittadinanza italiana;
Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.lgs n. 286/98, e successive modifiche;
- B) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- C) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
- D) Residenza nel Comune di in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- E) Non essere assegnatario di un alloggio ERP.
- F) Non essere assegnatario di un alloggio comunale, salvo i seguenti casi:
a) contratto stipulato ai sensi della L. 431/98, della L. 392/78 (equo canone), della Legge 359/92 (patti in deroga);

- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzia appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizioni che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammortamento del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia;

- G) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nell'ambito della Provincia di Ravenna fatta eccezione per:
- a- la titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - b- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50% o su più alloggi, purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - c- alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità o la inabitabilità dell'alloggio;
- H) Patrimonio mobiliare familiare non superiore a Euro **35.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/2000;
- I) **Valore ISE** (indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.lgs 130/2000, non superiore a Euro **30.000,00**;
- L) **Valore ISEE** (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia A	Fino a 10.710,00	Non inferiore al 14%

	Valore ISEE	Valore ISE	Incidenza canone/valore ISE
Fascia B	Non superiore a 15.000,00	Da 10.710,01 a 30.000,00	Non inferiore al 24%

- M) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
1. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 2. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti di cui al punto 1) "BENEFICIARI E REQUISITI" sono valutati con riferimento al nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/00, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne le lettere B) e C) che si riferiscono al soggetto richiedente il contributo.

- N) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:
- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi del DPR 445/2000 la domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Alfonsine e a partire giorno **29 marzo 2005 con scadenza entro le ore 13 del giorno 12 maggio 2005** presentata direttamente o per posta, con lettera raccomandata allegando fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto alla sede del Comune di Alfonsine – P.zza Gramsci, 1 e i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

3) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/00.

1. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00;
2. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00;

Viene definito in **Euro 580,00 il canone massimo mensile**. Nel caso di richiedenti con canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a tale importo, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile. L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e con decorrenza 01/01/2005.

Le frazioni di mese inferiori a 15 gg sono escluse dal calcolo del contributo.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2004 anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

<anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

In caso di contributo inferiore a Euro 50,00 non si procederà all'erogazione.

4) ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) il soggetto richiedente non è in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef e Irap, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) reddito Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore pari al 15%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

- 1) verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura demandata;
- 2) escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

Il Comune quantifica il contributo teorico, secondo quanto previsto dalla deliberazione di G.R. N. 269/2005, e procederà alla trasmissione del proprio fabbisogno, alla Regione Emilia-Romagna.

Nel caso la Regione Emilia-Romagna proceda all'attribuzione di risorse inferiori al fabbisogno teorico, il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale, potrà attivare una o più delle seguenti metodologie di attribuzione dei contributi:

- a- determinare autonomamente la percentuale di copertura della fasce A e B di cui alle lettera L) del precedente punto 1);
- b- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di cui al punto 1), fermo restando i limiti massimi dei valori ISE e ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo previsti al punto 3) del presente bando;
- c- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

In caso di decesso il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 392/78.

Qualora non esista successore nel rapporto di locazione e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della dell'atto di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art. 4 comma 2 del D.lgs 109/98 così come modificato dal D.lgs 130/00 e dal DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01).

Ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 109/98.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento ci si potrà rivolgere al Servizio Assistenza del Comune di ALFONSINE – P.zza Gramsci 1 –(Maura Gemignani) tel.0544-866605 Fax 0544/80440, all’U.R.P (Ufficio relazioni col Pubblico) del Comune di Alfonsine tel. 0544-866666.

ALFONSINE, _____

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE**
(Dott.ssa Giovanna Briccolani)